

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 novembre 2025


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE VALLE D'AOSTA</b>		REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 2024, n. 12.	
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 16.		<b>Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" e successive modificazioni).</b>	
<b>Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, 12 marzo 2002, n. 1, e 28 ottobre 2021, n. 30. (25R00352) .....</b>		Pag.	17
	Pag.	1	
LEGGE REGIONALE 24 settembre 2024, n. 17.		<b>REGIONE ABRUZZO</b>	
<b>Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno). (25R00353).....</b>		Pag.	4
	Pag.	4	
LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2024, n. 18.		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2025, n. 5.	
<b>Disposizioni straordinarie e urgenti in materia di reclutamento nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco. (25R00354) .....</b>		Pag.	18
	Pag.	4	
LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2024, n. 19.		<b>Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario. (25R00082).....</b>	
<b>Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile). (25R00355) .....</b>		Pag.	19
	Pag.	7	
<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>		<b>REGIONE SICILIA</b>	
LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9.		LEGGE 9 gennaio 2025, n. 1.	
<b>Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo. (25R00337).....</b>		Pag.	20
	Pag.	8	
<b>REGIONE LAZIO</b>		<b>RETTIFICHE</b>	
REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 11.		<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>	
<b>Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modificazioni. (25R00228) .....</b>		<b>Avviso di rettifica della legge 9 gennaio 2025, n. 1 della Regione Siciliana recante «Legge di stabilità regionale 2025-2027. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 15 gennaio 2025, Parte Prima». (25R00153).....</b>	
	Pag.		33
	16		





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 16.

**Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, 12 marzo 2002, n. 1, e 28 ottobre 2021, n. 30.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 40 del 6 agosto 2024)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Oggetto e finalità

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), e all'allegato A della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), per trasferire le competenze relative all'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni di proprietà pubblica sul territorio regionale dagli enti locali alla Regione, con la principale finalità di razionalizzarne e ottimizzarne la pianificazione e la realizzazione, promuovendone l'unitarietà e l'uniformità di gestione, nonché modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica).

#### Capo II

#### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2005, n. 25

#### Art. 2.

#### Modificazione all'art. 1 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25

1. Dopo la lettera *a)* del comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 25/2005, è inserita la seguente:

«*a-bis*) la razionalizzazione e l'ottimizzazione della pianificazione e della realizzazione dei siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e delle postazioni, promuovendo l'unitarietà della gestione di quelle di proprietà pubblica;».

#### Art. 3.

#### Modificazioni all'art. 4 della l.r. n. 25/2005

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 25/2005, è inserita la seguente:

«*c-bis*) la predisposizione e l'approvazione dei piani aventi carattere di interesse generale, tenuto conto dei progetti di rete già approvati, con le modalità di cui all'art. 6-*bis*;».

2. Dopo la lettera *c-bis*) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 25/2005, come introdotta dal comma 1, è inserita la seguente:

«*c-ter*) il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;».

3. Dopo la lettera *c-ter*) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 25/2005, come introdotta dal comma 2, è inserita la seguente:

«*c-quater*) la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'art. 9;».

4. Dopo la lettera *c-quater*) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 25/2005, come introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

«*c-quinquies*) la gestione unitaria delle postazioni di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *a-bis*;».

5. L'alinea del comma 2 dell'art. 4 della l.r. n. 25/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spettano alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le funzioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, della l.r. n. 6/2014, nonché.».

#### Art. 4.

#### Modificazioni all'art. 6-bis della l.r. n. 25/2005

1. L'alinea del comma 4 dell'art. 6-*bis* della l.r. n. 25/2005 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti nel territorio, può formare e approvare piani aventi carattere generale preordinati a:».

2. Al comma 5 dell'art. 6-*bis* della l.r. n. 25/2005, le parole: «e sono approvati dal Comune di Aosta o dalle Comunità montane con propria deliberazione» sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 dell'art. 6-*bis* della l.r. n. 25/2005, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di ottimizzare la pianificazione e la realizzazione delle postazioni di proprietà pubblica sul territorio regionale, la struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni può richiedere agli operatori di telecomunicazioni o agli operatori infrastrutturali di telecomunicazioni informazioni in ordine alla programmazione per la realizzazione di nuove postazioni di stazioni radioelettriche sul territorio regionale.».



## Art. 5.

*Modificazioni all'art. 8 della l.r. n. 25/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. n. 25/2005, le parole: «dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 25/2005, le parole: «i soggetti di cui all'art. 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

3. Al comma 4 dell'art. 8 della l.r. n. 25/2005, le parole: «ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

## Art. 6.

*Modificazioni all'art. 9 della l.r. n. 25/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 25/2005, le parole: «dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

2. Il comma 3 dell'art. 9 della l.r. n. 25/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Le nuove postazioni possono essere realizzate dalla Regione o dagli operatori che abbiano previamente stipulato con la Regione la convenzione di cui all'art. 8, comma 2.».

## Art. 7.

*Modificazioni all'art. 11 della l.r. n. 25/2005*

1. Al comma 1-bis dell'art. 11 della l.r. n. 25/2005, le parole: «alla sola verifica di cui al comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle sole verifiche di cui al comma 2, lettere b) e d)».

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della l.r. n. 25/2005, le parole: «puntomultipunto» sono sostituite dalle seguenti: «punto-punto e punto-multipunto».

3. Il comma 3-bis dell'art. 11 della l.r. n. 25/2005 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3:

a) gli impianti non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W, diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a) e b);

b) gli impianti provvisori di uso straordinario e stazioni di sperimentazione.».

4. Al comma 4 dell'art. 11 della l.r. n. 25/2005, le parole: «o ultimato i lavori nei termini di cui al comma 8,» sono soppresse.

5. Il comma 8 dell'art. 11 della l.r. n. 25/2005 è sostituito dal seguente:

«8. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione o modifica. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio del provvedimento, non può essere superiore a due anni. Le opere devono essere conclu-

se, dalla data di inizio dei lavori, nei termini articolati in relazione all'altitudine, stabiliti dall'art. 60, comma 5, della l.r. n. 11/1998.».

6. Al comma 12 dell'art. 11 della l.r. n. 25/2005, le parole: «comma 3, lettera e), destinate alla sperimentazione e di quelle destinate ad eventi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis, lettera b),».

## Art. 8.

*Modificazione all'art. 13 della l.r. n. 25/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 13 della l.r. n. 25/2005 è sostituito dal seguente:

«3. I lavori oggetto della segnalazione certificata di inizio attività devono essere ultimati entro tre anni dalla presentazione della segnalazione; decorso inutilmente tale termine, la segnalazione cessa di avere efficacia.».

*Capo III*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
12 MARZO 2002, N. 1

## Art. 9.

*Disposizioni in materia di funzioni amministrative di competenza della Regione in ordine al sistema informativo. Modificazioni alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1*

1. Dopo la lettera a) del punto 11 dell'allegato A) della l.r. n. 1/2002, è aggiunta la seguente:

«a-bis) pianificazione, realizzazione e gestione delle postazioni e delle infrastrutture di radio telecomunicazioni;».

2. Dopo la lettera a-bis) del punto 11 dell'allegato A) della l.r. n. 1/2002, come introdotta dal comma 1, è aggiunta la seguente:

«a-ter) indirizzi per l'attuazione, in maniera coordinata e condivisa, del processo di trasformazione digitale degli enti locali.».

*Capo IV*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE  
28 OTTOBRE 2021, N. 30

## Art. 10.

*Disposizioni in materia di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30*

1. La lettera j) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 30/2021 è sostituita dalla seguente:

«j) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver subito ordini di ripristino ai sensi degli articoli 7, comma 5, della presente legge e 21, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), riguardanti il territorio comunale



interessato dall'intervento, o, in caso contrario, di aver provveduto al relativo completo ripristino dello stato dei luoghi;».

2. Al comma 5 dell'art. 7 della l.r. n. 30/2021 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che interessino il territorio comunale oggetto dell'ordine di ripristino».

### Capo V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c-quinquies*, della l.r. n. 25/2005, come introdotta dall'art. 3, comma 4, la Regione subentra gratuitamente nella proprietà di tutte le infrastrutture di radiotelecomunicazioni già realizzate dagli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sulla base di apposita ricognizione dei beni, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi in essere, effettuata dalla struttura regionale competente in materia di innovazione e agenda digitale. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili il verbale di consegna sottoscritto dall'ente locale interessato e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di patrimonio.

2. Qualora, ai fini del subentro nella proprietà di una infrastruttura ai sensi del comma 1, sia necessaria la previa acquisizione coattiva di proprietà o di altri diritti reali ai sensi della normativa vigente in materia di espropriazioni, l'Amministrazione regionale procede, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *e*, della l.r. n. 6/2014, con oneri a carico dell'ente locale titolare dell'infrastruttura.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento in capo alla Regione della proprietà delle postazioni, le stesse saranno gestite dalla Regione come da convenzione in essere tra la Regione e gli enti locali interessati.

4. Le parole: «denuncia di inizio attività», ovunque ricorrano nella l.r. n. 25/2005, sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

#### Art. 12.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. n. 25/2005:

- a*) le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 4;
- b*) le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 2 dell'art. 4;
- c*) la lettera *e*) del comma 3 dell'art. 11.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2024/2026 in euro 186.774,83 per l'anno 2024, euro 316.774,83 per l'anno 2025 ed euro 176.774,83 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità):

*a*) nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 26.774,83 per ciascun anno del triennio 2024/2026;

*b*) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 160.000 per l'anno 2024, euro 290.000 per l'anno 2025 ed euro 150.000 per l'anno 2026.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:

*a*) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità):

1) Titolo 1 (Spese correnti), per annui euro 26.774,83 per il triennio 2024/2026;

2) nel Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 60.000 per l'anno 2024 ed euro 140.000 per l'anno 2025;

*b*) nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), per euro 100.000 per l'anno 2024, euro 150.000 per l'anno 2025 ed euro 150.000 per l'anno 2026.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2026, la spesa è rideterminata con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 luglio 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*)

25R00352



LEGGE REGIONALE 24 settembre 2024, n. 17.

**Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 48 del 1° ottobre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 4*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la Giunta regionale modifichi, con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, la misura minima dell'imposta con importi superiori a quelli stabiliti dal Comune, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il 31 dicembre dello stesso anno e ha effetto dal termine di decorrenza dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, la misura dell'imposta corrisponde a quella minima approvata dalla Giunta regionale.».

2. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 10/2023, le parole: «tariffe gratuite» sono sostituite dalle seguenti: «soggiorni gratuiti».

3. Alla lettera *j*) del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 10/2023, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso quello universitario, e i loro autisti e accompagnatori.».

Art. 2.

*Modificazione all'art. 6*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 10/2023, dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative».

Art. 3.

*Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale, può modificare la deliberazione, adottata in via transitoria, di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. 10/2023, con esclusione delle dispo-

sizioni relative alla misura minima dell'imposta, entro il 30 novembre 2024 con efficacia dalla data di adozione della medesima.

Art. 4.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

*(Omissis).*

**25R00353**

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2024, n. 18.

**Disposizioni straordinarie e urgenti in materia di reclutamento nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 50 del 15 ottobre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Al fine di fronteggiare le criticità derivanti dalla carenza di organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e consentire il corretto assolvimento dei compiti di prevenzione incendi, di protezione civile e di soccorso pubblico, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 (Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo



forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato «Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta». Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22), la presente legge reca disposizioni straordinarie e urgenti concernenti le procedure di reclutamento dei vigili del fuoco professionisti, dei capisquadra e dei capireparto in deroga agli articoli 42, 43 e 45 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'art. 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure selettive per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti, dei capisquadra e dei capireparto da avviare ed espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

## Art. 2.

### *Reclutamento di vigili del fuoco professionisti*

1. Sono ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti i candidati in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

*a)* età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età è elevato a trentotto anni, con esclusione di qualsiasi ulteriore elevazione, per il personale volontario operativo di cui all'art. 71, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 37/2009, che, da almeno un anno alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la qualifica di appartenente al personale volontario operativo. Tale limite si applica, altresì, nel caso dell'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, a richiesta dell'interessato, di cui al comma 10;

*b)* idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), da accertare con le modalità di cui al comma 11;

*c)* diploma di istruzione secondaria di primo grado;

*d)* non essere stati destituiti, dispensati o licenziati disciplinarmente da un impiego presso una pubblica amministrazione o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

*e)* non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di prevenzione.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera *a)*, fino alla data di assunzione a ruolo. I requisiti di cui alla lettera *b)* devono essere posseduti al momento della sottoposizione agli accertamenti sanitari di cui al comma 11 e fino alla data di assunzione a ruolo.

3. Al concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti si applicano le seguenti riserve di posto:

*a)* il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale volontario operativo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all'art. 71, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 37/2009, che da almeno un anno, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la predetta qualifica di appartenente al personale volontario operativo;

*b)* il 45 per cento dei posti messi a concorso pubblico è riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

4. I posti riservati ai sensi del comma 3 e non coperti sono attribuiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

5. Le prove d'esame consistono in prove motorio-attitudinali dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo di vigile del fuoco, disciplinate dagli articoli 25 e 26 del r.r. 1/2013. Ai fini della definizione della tipologia delle prove motorio-attitudinali, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali che regolano le medesime prove per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame è subordinata al superamento di una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie indicate nel bando e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, con meccanismi di correzione automatizzati. Il punteggio non concorre alla formazione del voto finale del concorso.

7. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. Costituisce titolo da valutare il possesso di patenti di guida superiori alla patente B, secondo quanto previsto dall'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 5 ottobre 2021, n. 203 (Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.

8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria ufficiosa sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della



commissione esaminatrice alla struttura regionale competente in materia di concorsi per l'approvazione della graduatoria finale.

9. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del r.r. 1/2013, i vincitori del concorso di cui al presente articolo devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 46 della legge regionale n. 37/2009.

10. Nei casi di cui all'art. 41, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'art. 46 della legge regionale n. 37/2009, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

11. Gli accertamenti sanitari dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati, preliminarmente all'assunzione in servizio dei vincitori, dalla struttura sanitaria competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ovvero ricorrendo, se del caso, alle Commissioni mediche previste per i medesimi accertamenti sanitari del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In deroga agli articoli 7 e 8 del r.r. 1/2000, non sono previsti accertamenti sanitari preliminari all'ammissione al concorso.

### Art. 3.

#### *Reclutamento di capisquadra*

1. Il reclutamento di capisquadra avviene mediante un concorso interno per titoli e il superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in servizio che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato dodici anni di servizio effettivo dall'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco professionista. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, il servizio prestato nell'ambito del corso di formazione di cui all'art. 46 della legge regionale n. 37/2009 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave rispetto alla multa. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. La valutazione dei titoli di cui al comma 4 è effettuata da una Commissione tecnica, nominata ai sensi dell'art. 36 del r.r. 1/2013 e composta da almeno un dirigente dell'Amministrazione regionale, con funzioni di presidente, e da almeno un componente di qualifica non inferiore a quella di ispettore antincendi, nominato di preferenza tra i componenti designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure per il reclutamento di capisquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Ai fini della definizione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse si applicano i regolamenti del Ministero dell'interno adottati ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252). I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili: si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

5. La Commissione tecnica di cui al comma 3 provvede alla formazione della graduatoria ufficiosa per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della Commissione alla struttura regionale competente in materia di concorsi per l'approvazione della graduatoria finale.

6. Accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso, previo superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'art. 16 del r.r. 1/2013. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.


7. Il corso di formazione professionale per caposquadra è organizzato ai sensi della vigente convenzione per l'effettuazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco stipulata con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si svolge con le modalità e nelle medesime date e sedi stabilite per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il programma didattico, le materie, l'articolazione delle verifiche intermedie e le sedi di svolgimento del corso sono stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, prima dell'inizio del corso stesso, e comunicati ai partecipanti per il tramite della struttura regionale competente. È escluso dal corso o dall'esame di fine corso il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero a infermità dipendente da causa di servizio, il candidato è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

8. È espulso dal corso di cui al comma 7 il soggetto responsabile di infrazioni punite con sanzione disciplinare pari o più grave rispetto alla multa.

9. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi con le modalità stabilite per il reclutamento dei capisquadra del Corpo nazionale dei



vigili del fuoco dal regolamento del Ministero dell'interno di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 217/2005. La graduatoria finale di merito del concorso è stilata dalla Commissione di cui al comma 3 sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso, comunicato dai competenti uffici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, ed è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui al comma 5.

Art. 4.

*Reclutamento di capireparto*

1. L'avanzamento al ruolo di caporeparto è disposto, nei limiti dei posti disponibili, per i capisquadra che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave rispetto alla multa e che, alla data dell'avanzamento, abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio nella qualifica. L'avanzamento è disposto mediante scorrimento delle graduatorie delle procedure selettive per il reclutamento degli stessi in qualità di caposquadra, secondo l'ordine di approvazione delle medesime graduatorie.

Art. 5.

*Rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e fatte salve le deroghe dalla stessa previste, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/2009, al r.r. 1/2000 e al r.r. 1/2013, in quanto compatibili.

Art. 6.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 ottobre 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*)

25R00354

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2024, n. 19.

**Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 50 del 15 ottobre 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), allo scopo di favorirne la piena attuazione, mediante l'istituzione della Consulta regionale per la mobilità ciclistica quale sede di confronto fra i portatori di interesse nello specifico ambito, nonché, per l'anno 2024, mediante l'incremento dell'onere per il finanziamento dei contributi finalizzati all'acquisto di veicoli a bassa emissione, di cui all'art. 8 della medesima l.r. 16/2019.

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 4bis alla l.r. 16/2019*

1. Dopo l'art. 4 della l.r. 16/2019, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Consulta regionale per la mobilità ciclistica*). — 1. Con decreto dell'assessore regionale competente in materia di mobilità sostenibile è istituita, presso il medesimo assessorato, la Consulta regionale per la mobilità ciclistica, quale organismo consultivo per l'attuazione di politiche e interventi relativi all'ambito della mobilità sostenibile a minor impatto ambientale, volto a favorire la partecipazione attiva dei portatori di interesse nello specifico ambito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta regionale per la mobilità ciclistica di cui al comma 1. La Consulta è composta da sette membri, nominati dall'assessore regionale competente in materia di mobilità sostenibile con il decreto di cui al comma 1, di cui tre membri indicati dalle associazioni sportive e professionali attive nel settore della mobilità ciclistica, un membro individuato dal CPEL, uno individuato dall'assessore regionale competente in materia di mobilità sostenibile, uno dall'assessore competente in materia di turismo e uno dall'assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, tra soggetti esperti dei medesimi settori.



3. Ai membri della Consulta regionale per la mobilità ciclistica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 3.

*Intervento finanziario per l'incentivazione dell'acquisto di veicoli a bassa emissione. Ulteriore finanziamento*

1. In considerazione dell'elevato numero di domande di contributo pervenute, nel 2024, in concomitanza con l'avvio dell'erogazione dei contributi statali previsti, per il medesimo anno, per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, è autorizzato, limitatamente al 2024, un incremento di spesa di euro 1.400.000 per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), della l.r. 16/2019, finalizzati all'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e usati, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 16/2019.

Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.400.000 per l'anno 2024.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel titolo 2 (Spese di investimento), Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) per euro 1.400.000 nel 2024.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2024 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nel titolo 2 (spese di investimento):

a) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per euro 700.000;

b) nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero) per euro 700.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 7 ottobre 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

(Omissis).

25R00355

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 9.

**Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 198 del 25 luglio 2025 e ripubblicata, con la correzione errore materiale nella rubrica dell'art. 9 dell'indice, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 208 del 1° agosto 2025)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I - Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Art. 1. Finalità

Art. 2. Abrogazioni

Capo II - Disposizioni di adeguamento normativo

Art. 3. Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006

Art. 4. Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2025

Art. 5. Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2023


Art. 6. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 13 del 2023

Art. 7. Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 3 del 2025

Capo III - Ambiente

Art. 8. Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 37 del 2002

Art. 9. Inserimento dell'art. 16-ter nella legge regionale n. 37 del 2002



Art. 10. Modifica dell'art. 26 della legge regionale n. 24 del 2017

Art. 11. Proroga del Piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale

Art. 12. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 2006

Art. 13. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2006

Art. 14. Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1981

Art. 15. Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2011

Art. 16. Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

#### Capo IV - Formazione

Art. 17. Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2018

Art. 18. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2003

Art. 19. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 12 del 2003

#### Capo V - Sanità e Sociale

Art. 20. Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2003

Art. 21. Modifica dell'art. 35 della legge regionale n. 2 del 2003

Art. 22. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 20 del 2003

Art. 23. Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2003.

Art. 24. Cofinanziamento interventi PNRR M6 Salute

Capo VI - Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000

Art. 25. Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000.

Art. 26. Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000

Art. 27. Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000.

Art. 28. Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000

#### Capo VII - Pari opportunità

Art. 29. Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2014

Art. 30. Modifica dell'art. 24 della legge regionale n. 6 del 2014

Art. 31. Modifica dell'art. 29 della legge regionale n. 6 del 2014

Art. 32. Modifica dell'art. 35 della legge regionale n. 6 del 2014

#### Capo VIII - Disposizioni varie e finali

Art. 33. Modifica dell'art. 233 della legge regionale n. 3 del 1999

Art. 34. Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi

Art. 35. Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico

Art. 36. Disposizioni per la Zona logistica semplificata (ZLS)

Art. 37. Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2016

Art. 38. Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2018

Art. 39. Entrata in vigore

Allegato A - Abrogazioni

### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI. ABROGAZIONI DI LEGGI  
E SINGOLE DISPOSIZIONI REGIONALI

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (*Regulatory Fitness and Performance Programme* (REFIT))», di cui alla Comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di tributi, trasporti, sanità, formazione, patrimonio e sono previsti altresì ulteriori misure speciali a sostegno dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi nell'anno 2023.


#### Art. 2.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.



*Capo II*

## DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

## Art. 3.

*Modifica dell'art. 2  
della legge regionale n. 19 del 2006*

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) le parole: «A decorrere dall'anno di imposta 2027» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno di imposta 2027».

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 3  
della legge regionale n. 1 del 2025*

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 1 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:

«2. L'importo della tassa automobilistica corrisposta da recuperare non può essere comunque inferiore a euro 25,00.».

## Art. 5.

*Modifica dell'art. 3  
della legge regionale n. 13 del 2023*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei soggetti, intestatari o utilizzatori di un veicolo alla data della dichiarazione dello stato emergenziale, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, che non abbiano corrisposto la tassa automobilistica dovuta per l'anno di imposta 2023, non saranno attivate le procedure di recupero della tassa non versata.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 8  
della legge regionale n. 13 del 2023*

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 13 del 2023, dopo le parole «dall'attuazione degli articoli 3,», sono aggiunte le seguenti: «comma 1,».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 13 del 2023, è inserito il seguente:

«2-bis. Alla minore entrata derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 1-bis, di euro 500.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte con pari riduzione dei fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 13 del 2023, le parole «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

## Art. 7.

*Modifica dell'art. 11  
della legge regionale n. 3 del 2025*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)), dopo le parole «rivolte alla fascia di età 0-6 anni» sono aggiunte le seguenti: «, quali quelle individuate agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), con particolare riferimento ai Poli per l'infanzia».

*Capo III*

## AMBIENTE

## Art. 8.

*Modifica dell'art. 13  
della legge regionale n. 37 del 2002*

1. Al comma 3-bis dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), dopo le parole «non trova applicazione» sono inserite le seguenti: «per le opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico a tutela della pubblica incolumità, nonché».


## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 16-ter  
nella legge regionale n. 37 del 2002*

1. Dopo l'art. 16-bis della legge regionale n. 37 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 16-ter (Costituzione di servitù di allagamento). — 1. Nell'ambito delle misure e degli interventi a ridurre il rischio alluvionale e a mitigare le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, gli enti preposti all'attuazione degli interventi per la sicurezza idraulica possono costituire servitù di allagamento a favore del demanio idrico, su aree individuate negli strumenti di pianificazione di bacino e destinate alla laminazione delle piene e alla tracimazione controllata. Gli atti costitutivi delle servitù sono trascritti nei pubblici registri immobiliari a cura dell'ente precedente.

2. Ai fini della definizione delle aree sottoposte alla servitù di allagamento di cui al comma 1 e di quelle interessate dalle eventuali opere pubbliche di difesa del suolo connesse, trova applicazione il procedimento di cui all'art. 16. Il provvedimento conclusivo del procedimento comporta, oltre all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle



opere, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti alla realizzazione delle misure e degli interventi di riservarsi di dichiarare la pubblica utilità con successivo provvedimento.

3. Ferma restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, per i procedimenti disciplinati dal presente articolo non trova applicazione il divieto di reiterazione più di una volta del vincolo espropriativo decaduto di cui all'art. 13, comma 3.

4. Ai proprietari delle aree assoggettate a servitù d'allagamento è corrisposta un'indennità, correlata al deprezzamento del fondo in ragione della costituzione della servitù e della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, secondo i principi indennitari stabiliti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, determinata in misura non inferiore a un terzo e non superiore a due terzi dell'indennità spettante per l'espropriazione del diritto di proprietà della medesima area. Ai medesimi proprietari o ai soggetti in possesso di idoneo titolo di conduzione del fondo sono corrisposti indennizzi per i danni a terreni, colture, strutture, infrastrutture e scorte che derivino dagli allagamenti.

5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri di calcolo di indennità e indennizzi di cui al comma 4, tenendo conto anche dell'aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell'opera idraulica. Il provvedimento della Giunta regionale prevede un aumento fino al 20 per cento dell'indennità dovuta in caso di costituzione volontaria della servitù di allagamento e nell'ipotesi di accordo bonario sulla misura degli indennizzi spettanti ai sensi del comma 4, secondo periodo. L'indennità complessiva per la costituzione della servitù non può comunque superare il 70 per cento dell'indennità prevista per l'espropriazione del diritto di proprietà.»

#### Art. 10.

##### *Modifica dell'art. 26 della legge regionale n. 24 del 2017*

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), la parola «premess» è sostituita dalla seguente: «permesso».

#### Art. 11.

##### *Proroga del Piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale*

1. Il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale, approvato ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del Piano triennale di attuazione, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel Piano stesso.

#### Art. 12.

##### *Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 9 del 2006*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) la parola «annuale» è sostituita dalle seguenti: «almeno quinquennale».

#### Art. 13.

##### *Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2006*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Consulta tecnico-scientifica*). — 1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell'Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 4, per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 6.

2. La Consulta è composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;
- b) due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;
- c) due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;
- d) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;
- e) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.

3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.

4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.

5. La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.»

#### Art. 14.

##### *Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1981*

1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale, in conformità agli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dall'Assemblea legislativa, emana le necessarie direttive per l'elaborazio-



ne dei piani di cui al presente articolo. La struttura regionale competente in materia provvede all'approvazione dei piani economici e dei programmi economico-culturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.».

Art. 15.

*Modifica dell'art. 12  
della legge regionale n. 23 del 2011*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), è abrogata.

Art. 16.

*Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni  
di cui alla legge regionale n. 17 del 1991*

1. L'autorizzazione convenzionata alle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), può essere prorogata fino al 31 dicembre 2026, se richiesta almeno trenta giorni prima della sua scadenza e comunque entro il 31 dicembre 2025.

2. La durata delle proroghe già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione è estesa al 31 dicembre 2026.

3. Restano comunque escluse dalla possibilità di proroga le autorizzazioni alle attività estrattive la cui destinazione finale è strettamente connessa alla realizzazione di un'opera per la messa in sicurezza idraulica del territorio. In caso di proroga già perfezionata ai sensi di legge è sempre possibile la cessazione anticipata dell'attività estrattiva senza indennizzo nel caso di previsione di realizzazione di nuove opere idrauliche.

*Capo IV*

FORMAZIONE

Art. 17.

*Modifica dell'art. 18  
della legge regionale n. 12 del 2018*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assessment e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), dopo le parole «per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i processi di aggregazione dei Centri di formazione accreditati di cui al comma *b*)».

Art. 18.

*Modifica dell'art. 5  
della legge regionale n. 12 del 2003*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'ar-

co della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a:

*a*) valorizzare la formazione espletata in contesti di lavoro, anche in percorsi formativi brevi (microcredenziali), con particolare attenzione a quella rivolta all'acquisizione di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale nei settori chiave della crescita intelligente e sostenibile;

*b*) garantire in esito a tutti i percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite attraverso strumenti (incluse microcredenziali) che evidenzino gli elementi minimi informativi, di referenziazione e classificazione previsti dal quadro normativo vigente che ne consentano la lettura e comparabilità rispetto ai titoli rilasciati nell'ambito sia del proprio sistema di qualificazione che di quello nazionale ed europeo.».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 31  
della legge regionale n. 12 del 2003*

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione ed ai fabbisogni di professionalità e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 12 del 2003, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalità e di competenze è svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze;

1-*ter*. Al fine di qualificare l'offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l'inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione è orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro anche attraverso l'elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formative;

1-*quater*. La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati – autonomie scolastiche, università, enti e laboratori di ricerca e imprese – nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative;

1-*quinqüies*. In attuazione dei principi di parità di accesso e fruizione, di integrazione e di inclusione sociale, sono garantite alle persone maggiormente vulnerabili misure di personalizzazione finalizzate ad accompagnarle nell'acquisizione delle competenze per l'inclusione attraverso il lavoro.».



3. Il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione orienta la propria programmazione alla formazione di professionalità e competenze funzionali alla crescita intelligente e sostenibile.»

#### Capo V

SANITÀ E SOCIALE

#### Art. 20.

*Modifica dell'art. 4  
della legge regionale n. 2 del 2003*

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

#### Art. 21.

*Modifica dell'art. 35  
della legge regionale n. 2 del 2003*

1. Al comma 6 dell'art. 35 della legge regionale n. 2 del 2003, la parola «consiliare» è abrogata.

#### Art. 22.

*Modifiche all'art. 10  
della legge regionale n. 20 del 2003*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale n. 28 dicembre 1999, n. 38), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «stabilisce» è sostituita dalla seguente: «garantisce»;

b) dopo le parole «nei progetti d'impiego,» sono inserite le seguenti: «l'applicazione della quota di riserva di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e».

#### Art. 23.

*Modifica dell'art. 16  
della legge regionale n. 20 del 2003*

1. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2003, dopo le parole «di servizio civile», sono inserite le seguenti: «, fusi o aggregati tra loro,».

#### Art. 24.

*Cofinanziamento interventi PNRR M6 Salute*

1. Con riferimento agli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo stipulato tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero della salute in data 31 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi della Missione 6 - Salute a regia regionale, al fine di as-

sicurare il completamento degli interventi e garantire la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, la Regione è autorizzata a cofinanziare con mezzi propri gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 «Case della Comunità e presa in carico della persona» e Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)».

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo II Spese in conto capitale - «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

#### Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 2000

#### Art. 25.

*Modifica dell'art. 3  
della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), la parola «provveditorato» è sostituita dalla seguente: «patrimonio».

#### Art. 26.

*Modifica dell'art. 10  
della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:


«2-bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, a individuare i casi in cui si procede alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo bene previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle entrate.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000, è abrogato.

#### Art. 27.

*Modifica dell'art. 12  
della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000, l'ultimo periodo è abrogato.



## Art. 28.

*Modifica dell'art. 13  
della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000, le parole: «con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011», sono abrogate.

*Capo VII*

## PARI OPPORTUNITÀ

## Art. 29.

*Modifica dell'art. 3  
della legge regionale n. 6 del 2014*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) discriminazione di genere: ogni distinzione, esclusione o limitazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale o su caratteristiche sessuali, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti e delle libertà fondamentali in qualsiasi ambito della vita, compreso l'accesso al lavoro, alla formazione, alla retribuzione equa e alla progressione di carriera. La presente definizione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e successive modifiche, dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple;».

## Art. 30.

*Modifica dell'art. 24  
della legge regionale n. 6 del 2014*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 6 del 2014, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione Emilia-Romagna riconosce le mutilazioni genitali femminili come forma di violenza di genere, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione europea sulla lotta di contrasto alla violenza contro le donne e la violenza domestica e la Convenzione di Istanbul, recepita con la legge n. 77 del 2013, e adegua progressivamente gli interventi di prevenzione, monitoraggio e formazione previsti dal presente articolo al nuovo quadro normativo europeo, rafforzando la cooperazione istituzionale e la raccolta dati a fini di contrasto e protezione.».

## Art. 31.

*Modifica dell'art. 29  
della legge regionale n. 6 del 2014*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 6 del 2014, è inserito il seguente:

«1-bis. In coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione promuove l'adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all'informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l'individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.».

## Art. 32.

*Modifica dell'art. 35  
della legge regionale n. 6 del 2014*

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 6 del 2014, le parole «prevenire e contrastare la violenza sulle donne,» sono sostituite dalle seguenti: «prevenire e contrastare la violenza contro le donne (come definita dalla Convenzione di Istanbul),».

*Capo VIII*

## DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

## Art. 33.

*Modifica dell'art. 233  
della legge regionale n. 3 del 1999*

1. Il comma 5 dell'art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è abrogato.


## Art. 34.

*Contributi per risolvere criticità ambientali  
derivanti da eventi calamitosi*

1. Al fine di risolvere criticità di natura ambientale o territoriale determinatesi nei territori dei Comuni di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano e Lugo, a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2023, non riconducibili all'ambito di applicazione delle ordinanze regionali emanate in costanza di emergenza, la Regione è autorizzata a concedere contributi speciali a favore di detti Comuni o loro Unioni.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, per l'acquisizione di servizi volti a completare il ripristino dello stato dei luoghi precedente agli eventi sopra citati, a vantaggio dei territori interessati, delle loro comunità e dei soggetti che vi operano. La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e condizioni per l'assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-



Romagna 2025-2027) nell'ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

#### Art. 35.

##### *Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico*

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico), sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 4 del 2025 nell'ambito della Missione 20 - Fondi ed accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

#### Art. 36.

##### *Disposizioni per la Zona Logistica Semplificata (ZLS)*

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica prevista all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) per la Zona Logistica Semplificata, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ferme restando le riduzioni dei termini procedurali previsti dalla legislazione vigente, compete:

a) in tutti i casi in cui l'autorizzazione afferisce ad un procedimento per il quale è già previsto il rilascio di un provvedimento unico, all'Ente competente in via ordinaria;

b) nei casi non ricompresi nella lettera a), alla Regione che la esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) secondo il modello procedimentale già previsto all'art. 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Comuni) per le autorizzazioni ambientali.

#### Art. 37.

##### *Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2016*

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del

Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah), dopo le parole: «dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),» sono inserite le seguenti: «dall'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC),».

#### Art. 38.

##### *Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2018*

1. Al comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna), dopo le parole «la Giunta regionale, previa comunicazione» è inserita la seguente: «scritta».

#### Art. 39.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2025

DE PASCALE

ALLEGATO A

#### ABROGAZIONI

Leggi regionali:

Legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria);

Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 (Esercizio provvisorio per il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1972);

Legge regionale 4 luglio 1973, n. 24 (Protrazione dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973 ai sensi della legge 30 marzo 1973, n. 93);

Legge regionale 4 gennaio 1973, n. 2 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973);

Legge regionale 6 novembre 1974, n. 49 (Finanziamento integrativo per la realizzazione di opere programmate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1973, n. 18 «Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912»);

Legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 (Rifinanziamento e modifica della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e successive modificazioni);

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e parziale modifica degli articoli 1 e 2);

Legge regionale 9 gennaio 1974, n. 3 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974);



Legge regionale 16 maggio 1975, n. 32 (Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e successive modificazioni - Rifinanziamento e modificazione della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche» e successive modificazioni);

Legge regionale 29 gennaio 1975, n. 11 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1975);

Legge regionale 26 gennaio 1976, n. 9 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1976);

Legge regionale 11 gennaio 1977, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1977);

Legge regionale 26 gennaio 1978, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1978, n. 1 «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978»);

Legge regionale 7 gennaio 1978, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1978);

Legge Regionale 16 gennaio 1979, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979).

Singole disposizioni normative:

Articoli 32, 33, 34 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 (Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative);

Articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).

25R00337

## REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2024, n. 11.

**Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modificazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 98 Ordinario del 5 dicembre 2024)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni*

1. All'art. 4 del r.r. n. 1/2019 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «Abilitazione all'esercizio della professione» sono inserite le seguenti: «e iscrizione ai rispettivi ordini»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «devono essere in possesso» sono inserite le seguenti: «dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico specializzato in psichiatria o neuropsichiatria infantile e».

Art. 2.

*Modifica all'art. 10 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del r.r. n. 1/2019 e successive modificazioni, dopo le parole: «che emanano un avviso pubblico» sono inserite le seguenti: «anche a modalità sportello».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del r.r. n. 1/2019 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il distretto sociosanitario adotta procedure a tutela dei nuclei più fragili, prevedendo la presentazione della documentazione attestante le spese sostenute dalle famiglie con cadenza periodica, per consentire l'anticipazione dei tempi di liquidazione del rimborso.

1-ter. Nelle ipotesi di spese riferite a trattamenti eseguiti da professionisti, la cui domanda di iscrizione all'Elenco sia in corso di istruttoria da parte della Regione Lazio, la famiglia, al momento della richiesta di rimborso, allega alla documentazione attestante le spese, un'autodichiarazione del professionista, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in data antecedente all'esecuzione del trattamento.

1-quater. Nelle ipotesi previste al comma 1-ter, gli uffici competenti del distretto sociosanitario sospendono il visto di regolarità propedeutico alla liquidazione del rimborso, fino alla verifica della data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco del professionista e alla conclusione positiva dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione all'Elenco, effettuate dalla Regione.

1-quinquies. Gli uffici competenti del distretto sociosanitario concludono il procedimento, previsto ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, rigettando la richiesta di rimborso presentata dalle famiglie, nel caso in cui la domanda di iscrizione all'Elenco sia stata presentata dal professionista in data successiva all'esecuzione del trattamento e qualora l'esito dell'istruttoria regionale di iscrizione del professionista all'Elenco risulti negativo.».



## Art. 4.

*Disposizione transitoria*

1. Le disposizioni di cui all'art. 11, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* e 1-*quinquies*, del r.r. n. 1/2019, previste dall'art. 3 del presente regolamento, non si applicano ai procedimenti in corso.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

*Il Presidente: ROCCA*

25R00228

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 2024, n. 12.

**Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" e successive modificazioni).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 105 del 31 dicembre 2024)*

## LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 10 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del r.r. 12/2021, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli spazi, previsti al comma 2, possono essere utilizzati in modo polifunzionale, anche con l'utilizzo di pareti mobili, senza che si venga a modificare il rapporto mq/bambino.»

## Art. 2.

*Modifica all'art. 11 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 11 del r.r. 12/2021, sono aggiunte le parole:

«, con l'installazione di barriere fisiche adeguatamente segnalate, di dispositivi di sicurezza o comunque con altre misure idonee ad impedire l'accesso non autorizzato di veicoli alle aree pedonali.»

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12*

1. All'art. 12 del r.r. 12/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «Nelle strutture più piccole» sono sostituite dalle seguenti: «Tale spazio»;

b) al comma 6, le parole: «essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido» sono sostituite dalle seguenti: «risultare dalla moltiplicazione del coefficiente 0,6 mq/bambino per il numero della ricettività massima autorizzata, con un minimo di 15 mq; per il micronido la superficie minima della cucina è di 8 mq»;

c) al comma 7, le parole «tra 4 e 6 mq» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 mq per un micronido, di 4 mq per un nido fino a 30 bambini, di 6 mq per un nido fino a 60 bambini e di 8 mq per un nido di oltre 60 bambini»;

d) il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Tutti i locali tecnici e di servizio devono essere accessibili unicamente al personale autorizzato ed essere mantenuti chiusi da serratura dotata di chiave; a tali locali non si deve poter accedere direttamente dalle zone dedicate specificatamente all'attività dei bambini, dalle quali sono escluse le zone di passaggio.»;

e) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Il locale per il deposito di prodotti e di attrezzature per le pulizie deve avere la dimensione minima di 1,5 mq e deve essere dotato di adeguata ventilazione; per il micronido è possibile utilizzare idonea armadiatura in sostituzione del locale, purché vengano rispettati i requisiti di cui al comma 8.».

## Art. 4.

*Modifica all'art. 20 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12*


1. Il comma 6 dell'art. 20 del r.r. 12/2021, è abrogato.

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 21 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12*

1. All'art. 21 del r.r. 12/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «merende con» sono soppresse;



b) al comma 4, le parole «merende non confezionate» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti non confezionati».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 24 del regolamento regionale  
16 luglio 2021, n. 12*

1. All'art. 24 del r.r. 12/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «o al contratto di gestione del servizio educativo».

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il gestore del servizio educativo, nei casi previsti al comma 4, può richiedere ulteriori rinnovi in base alla nuova disponibilità dell'immobile o al contratto di gestione, fino alla durata massima totale di venti anni, come previsto dall'art. 56, comma 1, della legge. La richiesta di rinnovo viene effettuata con procedura semplificata, tramite autodichiarazione del gestore del servizio attestante il mantenimento dei requisiti tecnici autorizzativi, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni) e l'invio della documentazione comprovante il nuovo titolo, che consente l'esercizio dell'attività, relativo alla disponibilità dell'immobile o al contratto di gestione. Decorso complessivamente venti anni, l'autorizzazione al funzionamento, precedentemente rilasciata, decade e si deve procedere con la richiesta di una nuova autorizzazione».

#### Art. 7.

*Modifica all'art. 26 del regolamento regionale  
16 luglio 2021, n. 12*

1. Al comma 1 dell'art. 26 del r.r. 12/2021, dopo la parola «sostanziali» sono inserite le seguenti parole: «relative ai requisiti tecnici».

#### Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

*Il Presidente: ROCCA*

25R00229

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2025, n. 5.

**Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo - Ordinario n. 11 del 19 marzo 2025)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 5

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 18/5 del 25 febbraio 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 11 marzo 2025 n. 5

**Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*

**Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario**

Art. 1.

*Finalità*


1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8, comma 2 dello Statuto regionale, sostiene la ricerca e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione intende sostenere le attività di studio e di ricerca svolte dal Dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, in particolare in materia di medicina integrata.

Art. 2.

*Contributo regionale*

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, concede un contributo annuale al Dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara destinato a promuovere e sostenere le attività di studio e ricerca nell'ambito dell'utilità delle terapie integrate nel trattamento delle patologie oncologiche.



## Art. 3.

*Monitoraggio*

1. Il Dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara rende conto annualmente al Dipartimento competente in materia di istruzione e università della Giunta regionale sull'attuazione della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo all'approvazione della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta una relazione contenente informazioni sulle modalità di attuazione della legge, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti al Dipartimento della giunta, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la legislazione al fine di una presa d'atto.

3. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione denominato «Risorse per interventi a sostegno delle iniziative del Dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento all'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara», nell'ambito della Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, annualità 2025.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione 1004/97 per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102/2 «Compensi componenti Cortei dei conti» per euro 50.000,00.

3. La Direzione attività amministrativa ed il Servizio risorse finanziarie e strumentali del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 18/5 del 25 febbraio 2025, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPISI*

25R00082

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2025, n. 6.

**Modifica alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 11 del 19 marzo 2025)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 6

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 18/6 del 25 febbraio 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 11 marzo 2025, n. 6.

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*

**Modifica alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva).**

## Art. 1.

*Integrazione all'art. 5 della legge regionale n. 2/2018*

1. All'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le domande di contributo possono riguardare anche le spese necessarie all'acquisto di attrezzature e materiali tecnici strettamente connessi allo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte dei tesserati dei soggetti di cui alle lettere b), c), h-bis) e h-ter) di cui al comma 1 dell'art. 3.».

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e non modifica la norma finanziaria della legge regionale n. 2/2018 nel testo vigente.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 18/6 del 25 febbraio 2025, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPISI*

25R00083



## REGIONE SICILIA

LEGGE 9 gennaio 2025, n. 1.

### Legge di stabilità regionale 2025-2027.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Regione Siciliana - Parte I - n. 3 del 15 gennaio 2025)

### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Promozione ed attrazione degli investimenti*

1. Per la costituzione e il funzionamento di una «*Task force* per l'attrazione e la promozione degli investimenti», composta da cinque professionisti di elevata qualificazione in materie giuridiche, economico-aziendalistiche, finanziarie, selezionati nell'ambito di una *short list* da redigersi a seguito di avviso pubblico, è autorizzata la spesa annua di 1.500 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, a favore dell'IRFIS-FinSicilia S.p.a., di cui non oltre 300 migliaia di euro per i compensi onnicomprensivi dei componenti della *task force* e non oltre 100 migliaia di euro a titolo di rimborso spese a piè di lista per i componenti del Comitato scientifico di cui al comma 4 (Missione 1, Programma 3).

2. Alla *task force* di cui al comma 1 sono affidati i seguenti compiti:

*a)* elaborare e attuare strategie per la promozione degli investimenti privati nell'ambito del territorio regionale, anche attraverso l'attrazione dall'esterno dell'area, in coerenza con la politica economica regionale come delineata dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento;

*b)* divulgare in Italia e all'estero le agevolazioni nazionali e regionali e le altre misure di sostegno agli investimenti privati nel territorio regionale;

*c)* offrire supporto e assistenza tecnica qualificata agli investitori, anche nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli investimenti, ivi incluso l'accesso al credito e al *private equity*;

*d)* promuovere conferenze di servizi e altre attività di coordinamento tra gli enti pubblici regionali e le società a partecipazione regionale aventi competenza nei

processi di promozione e attrazione degli investimenti e ogni altra attività utile al fine di consentire il più celere avvio delle iniziative economiche;

*e)* promuovere la collaborazione e il raccordo tra enti pubblici e privati, associazioni di categoria, camere di commercio e altri soggetti interessati alla promozione degli investimenti privati nel territorio regionale;

*f)* monitorare e valutare l'impatto degli investimenti privati sul tessuto economico e sociale della Regione.

3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.a. relaziona annualmente all'Assessorato regionale dell'economia sui risultati dell'attività svolta dalla *task force*.

4. L'IRFIS-FinSicilia S.p.a., nell'ambito delle attività della *task force*, si avvale di un comitato scientifico a titolo gratuito composto fino a un massimo di venti componenti, nel quale è assicurata la rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e sindacali confederali maggiormente rappresentative.

5. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana.

#### Art. 2.

##### *Misure per l'attuazione del principio di territorialità della riscossione dell'imposta di bollo*

1. Al fine di garantire l'attribuzione alla Regione, per la parte ad essa spettante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria», del gettito dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, in regime di neutralità finanziaria a seguito del passaggio dal versamento mediante F24 al versamento mediante F23, e nelle more dell'attuazione del punto 6 dell'Accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica del 19 dicembre 2018, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Per gli atti soggetti all'imposta di cui all'art. 13, commi 2-*bis* e 2-*ter* della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modificazioni, gli enti gestori, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012, i quali eseguono il pagamento dell'imposta di bollo con modalità tali da far conseguire alla Regione Siciliana il gettito dell'imposta medesima relativa agli estratti conto, rendiconti e altre comunicazioni periodiche alla clientela, emessi in relazione a conti correnti, libretti di risparmio e altri prodotti finanziari, come definiti dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attivati presso filiali, sportelli, agenti o altre unità operative aventi sede nel territorio regionale, hanno diritto al rilascio da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, previa esecuzione dei relativi controlli, di un



certificato annuale di avvenuto versamento dell'imposta di bollo a favore della Regione, nonché di utilizzare nella comunicazione istituzionale, anche a fini promozionali, apposito marchio attestante il possesso di detto certificato per ciascun anno in cui lo stesso è rilasciato.

3. Sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia è attivata un'apposita sezione all'interno della quale sono pubblicati la normativa di riferimento, le regole operative per il versamento diretto dell'imposta di cui al presente articolo in favore della Regione e l'elenco degli enti gestori che hanno ottenuto il certificato di cui al comma 2.

4. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a promuovere intese, convenzioni e protocolli con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli enti gestori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 3.

##### *Tassa automobilistica regionale*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, purché il relativo versamento sia effettuato entro il 30 aprile 2025 ovvero, qualora l'importo complessivo della tassa da versare per singolo contribuente sia superiore a 5 migliaia di euro, entro il 30 giugno 2025.

#### Art. 4.

##### *Interventi nel settore dell'agricoltura e di contrasto al fenomeno della siccità*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 20.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 542085) da destinare in favore di soggetti pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, cap. 140035).

3. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 28/2024 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 9.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, cap. 542092).

4. Per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro ai fini della realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico da parte del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti per la realizzazione di una diga sul fiume Sosio-Verdura (Missione 9, Programma 4).

5. Per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 7, 14, 15, 36, 44 e 45 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni è autorizzata la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 16, Programma 2). Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale sono ripartite le somme per le finalità di cui al presente comma.

6. Per la gestione dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 70 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2).

7. Per le finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143349).

#### Art. 5.

##### *Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio sanitario regionale*

1. L'art. 42 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni è abrogato.

2. Al fine di garantire la funzionalità dei presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline con esclusione di quelli ricadenti nelle città capoluogo, ai medici in servizio nei medesimi presidi può essere attribuito un incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui, finalizzato ad un indennizzo forfettario di natura transitoria delle spese sostenute prioritariamente per l'alloggio e il trasporto.

3. Per la medesima finalità di cui al comma 2 l'incentivo può essere attribuito, altresì, al personale medico di nuova assunzione, allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, sono determinati i criteri per l'attribuzione dell'incentivo di cui al comma 2 e per la sua graduazione, con il seguente ordine di priorità:

a) unità operative di pronto soccorso nell'ambito dell'emergenza/urgenza;

b) presidi ospedalieri di zone disagiate di cui al punto 9.2.2 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;

c) presidi che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline;

d) distretti sanitari territoriali e presidi di continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle aree interne.

5. Con il decreto di cui al comma 4 si provvede alla conseguente ripartizione dello stanziamento in favore delle Aziende sanitarie provinciali.



6. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7).

7. I comuni ove sono presenti i presidi ospedalieri di cui al comma 2 sono autorizzati a concedere in comodato gratuito ai medici di medicina generale e ai medici pediatri di libera scelta gli immobili del patrimonio comunale per lo svolgimento del servizio di pubblica utilità loro affidato. I medesimi comuni hanno altresì facoltà di sostenere l'onere delle utenze dei predetti immobili.

#### Art. 6.

##### *Interventi a favore degli enti locali*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, è rideterminata in 350.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, come determinata dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2024 e dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, è rideterminata in 108.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

3. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2024, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

4. Il comma 4-*bis* dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Qualora entro le scadenze indicate dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 manchino gli elementi necessari per l'erogazione delle assegnazioni ai comuni ivi previste, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento delle corrispondenti trimestralità dell'anno precedente.»

5. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301) destinando la spesa annua di 1.300 migliaia di euro.


6. Per l'esercizio finanziario 2027, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità

di cui ai commi 25 e 26 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).

7. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 350 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2024 il riconoscimento internazionale «Bandiera Blu» da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2024 il riconoscimento «Bandiera Verde», da parte dei Pediatri italiani, e «Bandiera Lilla», da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 150 migliaia di euro e di 100 migliaia di euro. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il cinquanta per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante cinquanta per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni che nell'anno 2024 hanno ottenuto il riconoscimento di comune *plastic free* dall'omonima associazione è ripartita la somma di 250 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

8. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di «Borgo più bello d'Italia» inseriti all'interno dell'associazione nazionale «Borghi più belli d'Italia» è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il cinquanta per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di «Borgo dei Borghi» è destinata la somma di 320 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica (Missione 18, Programma 1).

9. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2024 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate (Missione 18, Programma 1).



10. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i Comuni di Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al cinquanta per cento in parti uguali ed il restante cinquanta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

11. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e per rilanciare l'immagine dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai predetti comuni risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica (Missione 18, Programma 1).

12. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

13. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 1.500 migliaia di euro da assegnare in proporzione alla spesa sostenuta dai comuni per i ricoveri extraregionali presso le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa (Missione 12, Programma 1).

14. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo pari a 2.000 migliaia di euro per l'attivazione dell'abbonamento mensile gratuito per i giovani di età inferiore a vent'anni e con indicatore economico su base ISEE non superiore a euro 25.000,00, residenti nei comuni siciliani provvisti di servizio di trasporto pubblico urbano, come da elenco disponibile presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Le risorse sono ripartite per il venti per cento in base alla popolazione residente e per l'ottanta per cento in base all'estensione territoriale del comune. I benefici

di cui al presente comma sono attribuiti ai soggetti che presentino apposita istanza, previo bando emanato dal comune sulla base di un decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che stabilirà i criteri di assegnazione (Missione 18, Programma 1).


15. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni nei quali insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei Geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il cinquanta per cento in base alla popolazione di ciascun comune.

16. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del Comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore del Comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1, capitolo 590423).

17. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni con una superficie territoriale superiore a 250 kmq che abbiano almeno una frazione e che non siano capoluogo di Città metropolitana o di libero Consorzio comunale, al fine di fare fronte alle difficoltà derivanti dalla gestione del territorio vasto, è assegnato un contributo di 2.500 migliaia di euro da ripartirsi per il quaranta per cento in base al numero di abitanti di ogni singolo comune e per l'ulteriore sessanta per cento in base all'estensione della superficie territoriale.

18. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro, da destinare ai comuni che hanno adottato il PUDM, per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità.

19. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera s) della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, è autorizzato ad erogare un contributo complessivo di 400 migliaia di euro a favore



delle consulte giovanili e femminili regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2024. (Missione 12, Programma 7, capitolo 183863).

20. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo di 800 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 846401) a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni in favore del Comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni nonché per interventi straordinari di risanamento ambientale, cura e pulizia del verde pubblico e igienico-sanitari nel centro abitato.

21. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modificazioni l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a trasferire la somma di 600 migliaia di euro all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della Città di Messina (A.Ris.Me.) (Missione 8, Programma 2, capitolo 672407).

22. Per l'esercizio finanziario 2025, in sede di riparto del fondo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, a parziale copertura delle spese di funzionamento, la somma di 2.000 migliaia di euro ai comuni sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modificazioni. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definite le modalità e i criteri per l'assegnazione del contributo.

23. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è istituita una riserva di 4.500 migliaia di euro da destinarsi ai comuni che abbiano conseguito, in base al rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, un incremento di almeno il 3 per cento nella riscossione dei tributi propri rispetto all'esercizio precedente e che abbiano approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024 entro il 30 aprile 2025. Il suddetto incremento è calcolato sulla base della media degli incrementi di cui al Titolo I e al Titolo III del rendiconto di gestione. Il fondo è ripartito in ragione del trenta per cento in parti uguali e in ragione del settanta per cento proporzionalmente alla percentuale di incremento della riscossione conseguita. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono stabiliti i criteri di riparto delle somme di cui al presente comma. Le assegnazioni di cui al presente comma costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari

non soggetto alla rendicontazione di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Missione 18, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009. Il contributo è assegnato per il cinquanta per cento al Comune di Messina e per il restante cinquanta per cento è suddiviso tra i Comuni di Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala in proporzione alla popolazione residente (Missione 18, Programma 1).

25. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 191301.

26. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari, ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 191301.

27. Per l'esercizio finanziario 2025 a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore del Comune di Terme Vigliatore al fine di assicurare la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal consiglio comunale ed approvato dalla Corte dei conti con deliberazione n. 230/2024 depositata in data 12 agosto 2024, a copertura delle passività inserite nel piano di riequilibrio, per far fronte alle minori capacità di spesa del comune nonché per far fronte alle difficoltà dovute al mancato ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000 ed alla riduzione dell'orizzonte temporale previsto per la restituzione dei mutui di cui al citato piano (Missione 18, Programma 1).

28. Per l'esercizio finanziario 2025 a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti nell'apposito albo ai fini del rafforzamento del servizio medesimo (Missione 18, Programma 1, capitolo 183315).




## Art. 7.

*Oneri istruttori dei procedimenti amministrativi  
relativi alle autorizzazioni ambientali*

1. La tabella degli oneri istruttori di cui al comma 3 dell'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
1	Valutazione preliminare art. 6, c. 9 del d.lgs. 152/2006	€ 6.000,00	nulla
2	Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 del d.lgs. 152/2006	€ 3.000,00	nulla
3	Verifica di assoggettabilità a VAS art. 13 del d.lgs. 152/2006 qualora sia stata preceduta da una proposta di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006	€ 7.000,00	nulla
4	Verifica di assoggettabilità a VAS art. 13 del d.lgs. 152/2006	€ 10.000,00	nulla
5	Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 del d.lgs. 152/2006	€ 2.000,00	+ 2 per 1000 del valore dell'opera
6	VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006	€ 3.000,00	+ 5 per 1000 del valore dell'opera
7	Fase preliminare al PAUR art. 26-bis del d.lgs. 152/2006	€ 1.500,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
8	Screening VINCA art. 5 del DPR n. 357/1997	€ 2.000,00	nulla
9	Livelli II, III e IV della procedura VINCA art 5 del DPR n. 357/1997	€ 4.000,00	nulla
10	Procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VAS e VINCA	€ 3.000,00	nulla
11	Procedura integrata di VAS e VINCA	€ 7.000,00	nulla
12	Procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VIA e Screening VINCA	€ 4.000,00	+2 per 1000 del valore dell'opera
13	Procedura integrata di verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA	€ 6.000,00	+2 per 1000 del valore dell'opera
14	Procedura integrata di VIA e Screening VINCA	€ 5.000,00	+5 per 1000 del valore dell'opera
15	Procedura integrata di VIA e VINCA	€ 7.000,00	+5 per 1000 del valore dell'opera
16	Procedura unificata VAS/VIA	€ 8.000,00	+5 per 1000 del valore dell'opera
17	Procedura di AIA (Prima AIA - modifica sostanziale AIA vigente. Riesame con valenza di rinnovo) artt. 29 ter e 29 octies del d.lgs. 152/2006	€ 5.000,00	+1 per 1000 del valore dell'opera
18	Procedura di AIA (Riesame parziale dell'AIA) art. 29 octies del d.lgs. 152/2006	€ 5.000,00	nulla
19	Procedura Unificata AIA/VIA	€ 8.000,00	+1,5 per 1000 del valore dell'opera
20	Valutazioni tecniche in ordine alle istanze presentate ex art. 109 del d.lgs. 152/2006	€ 2.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera
21	Verifica di assoggettabilità a VIA art. 19 ed art. 109 del d.lgs. 152/2006	€ 4.000,00	+ 3 per 1000 del valore dell'opera
22	VIA ai fini del rilascio del PAUR artt. 23 e 27 bis ed art I 09 del d.lgs. 152/2006	€ 5.000,00	+ 6 per 1000 del valore dell'opera
23	Riesame di pareri già emanati	-	25% di quanto già versato
24	Valutazione del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo (anche preliminare)	€ 3.000,00	nulla
25	Verifica ottemperanza	€ 4.000,00	nulla
26	Valutazione tecnica per l'autorizzazione delle opere di recupero ambientale dei siti di cava ai sensi degli artt. 12 e 19 della l.r. 127/80 e ss.mm.	€ 2.000,00	+ 1 per 1000 del valore dell'opera



## Art. 8.

*Interventi in materia di pianificazione del demanio marittimo e rigenerazione urbana*

1. All'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

«3-quater. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale e di dotare la Regione di una pianificazione organica delle aree del demanio marittimo, il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede alla redazione del Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo, alla predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del bando-tipo per le aree concedibili previsto dall'art. 40, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, nonché all'aggiornamento delle linee guida per la redazione dei PUDM della Regione.

3-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce il monitoraggio sullo stato di redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo, di seguito PUDM, da parte dei comuni che vi sono tenuti, tenuto conto anche delle relazioni dei commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.

3-sexies. Per i comuni nei quali il PUDM potrà essere approvato dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il PUDM è inviato a VAS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.

3-septies. Nei comuni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del PUDM da parte del consiglio comunale ai sensi del comma 3-sexies, il PUDM si intende ricompreso nella pianificazione regionale di cui al comma 3-quater. Il Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo si sostituisce a quello comunale sino a quando i comuni non adottano il proprio atto di pianificazione.

3-opties. I comuni possono proporre annualmente modifiche e integrazioni al piano di cui al comma 3-quater nel rispetto delle previsioni di cui alla presente legge.

3-nonies. Per le finalità di cui al comma 3-quater, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).».

2. Alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo l'art. 33 è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis. (*Sviluppo e rigenerazione del verde urbano e extraurbano*). — 1. La Regione promuove la rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile al fine di prevenire incendi, mitigare gli eccessi termici che caratterizzano in particolare l'ambiente urbano e fa-

vorire l'incremento dei livelli di permeabilità dei suoli per facilitare l'assorbimento delle acque piovane, mediante la riqualificazione degli stessi.

2. Con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati gli interventi e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i quali possono essere realizzati anche attraverso i comuni previo avviso pubblico.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).».

## Art. 9.

*Norme in materia di personale regionale*

1. All'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 12 la parola «esclusivamente» è sostituita con le parole «prioritariamente, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole «senza alcun onere a proprio carico» sono sostituite con le parole «il cui onere resta a carico dell'Amministrazione regionale»;

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al personale di ruolo del Fondo, per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale, i cui oneri sono a carico del proprio bilancio, si applica lo stato giuridico ed economico del personale della Regione, in conformità alla normativa vigente. La dotazione organica complessiva del Fondo è ridotta in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quella alla data di entrata in vigore del presente comma e comunque nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. A valere sulle risorse destinate al rinnovo per il triennio 2022-2024 dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, si applicano al personale dell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Dopo il comma 4 dell'art. 50 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'onere per le risorse assunzionali del Corpo forestale della Regione Siciliana, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IRAP, sono valutati in euro 10.665.897,84 per l'esercizio finanziario 2025, in



euro 16.417.133,68 per l'esercizio finanziario 2026 e in euro 20.790.990,52 per l'esercizio finanziario 2027 da iscrivere alla Missione 9, Programma 5, di cui:

a) esercizio finanziario 2025:

- euro 7.585.447,58 capitolo 150001;
- euro 644.763,04 capitolo 151001, art. 1;
- euro 2.359.832,74 capitolo 150003;
- euro 75.854,48 capitolo 150032;

b) esercizio finanziario 2026:

- euro 11.675.651,58 capitolo 150001;
- euro 992.430,38 capitolo 151001, art. 1;
- euro 3.632.295,20 capitolo 150003;
- euro 116.756,52 capitolo 150032;

c) esercizio finanziario 2027:

- euro 14.786.281,58 capitolo 150001;
- euro 1.256.833,93 capitolo 151001, art. 1;
- euro 4.600.012,20 capitolo 150003;
- euro 147.862,81 capitolo 150032.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 si fa fronte per pari importo a valere sulle risorse della Missione 9, Programma 5, capitoli 150001, 151001 art. 1, 150003, 150032.».

5. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni, di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603), sono rideterminate in 39.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, in 61.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e in 59.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027.

6. La spesa complessiva a carico dell'Amministrazione regionale per far fronte al pagamento dei corrispettivi per la fornitura unitaria di servizi strumentali, ausiliari e aggiuntivi, acquisiti in convenzione con la società consortile per azioni Servizi ausiliari Sicilia (SAS), di cui all'art. 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, e al comma 2 e seguenti dell'art. 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è determinata per ciascun anno del triennio 2025-2027 in 43.567 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa (Missione 1, Programma 11).

7. Le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge regionale n. 3/2024, trovano applicazione anche per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione anche per i concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana già banditi e la cui commissione non è stata nominata alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si fa fronte con le risorse stanziato, per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, sulla Missione 1, Programma 10, capitolo 150579.

10. Sono abrogati:

a) il comma 12 dell'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni;

b) i commi 8 e 9 dell'art. 72 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni;

c) i commi 8 e 9 dell'art. 73 della legge regionale n. 16/1996 e successive modificazioni;

d) ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni dei commi 7 e 8.

Art. 10.


*Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni, l'ultimo periodo «La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo» è sostituito dal seguente: «La Regione è esclusa dai processi di assegnazione di cui al presente articolo».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole «è prorogato al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole «è prorogato al 31 dicembre 2025».

3. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e successive modificazioni nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni e di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata la spesa di 80.730 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 79.150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 78.060 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, da iscrivere nell'apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785), comprensiva delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7. Dall'esercizio finanziario 2028 sino all'esercizio finanziario 2047 è autorizzata la spesa come da tabella che segue (Missione 15, Programma 3, capitolo 215785), cui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



Esercizio	Numero soggetti	Costo totale in euro
	3.607	
	3.533	
	3.479	
2028	3.397	75.890.000,00
2029	3.323	75.214.000 00
2030	3.256	73.498.000,00
2031	3.194	71.002.000,00
2032	3.112	69.393.000,00
2033	3.035	67.898.000,00
2034	2.877	64.794.000 00
2035	2.684	61.029.000,00
2036	2.455	56.543.000,00
2037	2.212	51.794.000,00
2038	1.959	46.835.000 00
2039	1.681	41.404.000 00
2040	1.410	36.106.000,00
2041	1.080	29.653.000,00
2042	715	22.046.000,00
2043	326	14.439.000,00
2044	50	904.000 00
2045	20	397.000 00
2046	6	113.000,00
2047	1	18.000,00

4. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2024 è sostituito dai seguenti:

«2. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:


“4-*ter*. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, fino ad un numero massimo di 258 lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali, dove rimangono assegnati presso gli attuali siti della cultura in cui prestano l'attività socialmente utile.

4-*quater*. Le società e gli organismi di cui al comma 4 sono autorizzate ad assumere, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione, nelle attuali qualifiche di appartenenza, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, fino a un numero massimo di 19 lavoratori del partenariato sociale, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, già in utilizzazione alla data del 31 dicembre 2023 presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, dove rimangono assegnati.

4-*quinqües*. Nell'ambito dei futuri concorsi della Regione è prevista una riserva sui posti banditi per i lavoratori di cui ai commi 4-*ter* e 4-*quater*.”.

2-*bis*. Agli oneri discendenti dalla previsione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.».

5. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2024, le parole «i soggetti di cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «i soggetti di cui ai commi 2 e 3».



6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 hanno optato, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU da erogare in rate annuali, e nei confronti dei quali è stato già adottato il relativo decreto di fuoriuscita dal bacino nell'anno 2021, conservano gli importi dei ratei già percepiti e mantengono il diritto a percepire le restanti rate di indennità di fuoriuscita fino alle cinque annualità previste dal predetto decreto di fuoriuscita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

7. All'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Il personale del bacino *ex* Servirail e Ferrotel di cui al comma 19 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente comma ha concluso il tirocinio formativo di cui alla convenzione sottoscritta tra il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni.

1-quater. La società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a seguito di avviso pubblico di selezione, per le qualifiche a basso contenuto professionale, nell'ambito dei propri fabbisogni, il personale di cui al comma 1-ter fino a un massimo di 20 unità di lavoratori. Dall'esercizio finanziario 2025 all'esercizio finanziario 2049 è autorizzata la spesa come determinata nella tabella seguente:

Esercizio finanziario	Numero soggetti	Costo totale in euro
2025	20	794.838,00
2026	20	735.225,15
2027	17	672.300,48
2028	16	635.870,40
2029	16	602.752,15
2030	15	596.128,50
2031	15	519.956,53
2032	13	463.655,50
2033	11	410.666,30
2034	10	384.171,70
2035	9	341.117,98
2036	8	317.935,20
2037	8	317.935,20
2038	8	288.128,78
2039	7	202.021,33
2040	5	195.397,68
2041	4	158.967,60
2042	4	158.967,60
2043	4	158.967,60
2044	4	145.720,30
2045	3	66.236,50
2046	3	39.741,90
2047	2	39.741,90
2048	2	39.741,90
2049	1	29.806,43
		8.315.992,61

8. I soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact S.p.a., che hanno presentato entro la data di entrata in vigore della presente legge l'istanza di cui all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, possono ottenere in deroga a quanto stabilito per i lavoratori



numericamente indicati dell'art. 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 i benefici previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 3/2024. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 35 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3).

9. All'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di favorirne la fuoriuscita dal precariato, i soggetti appartenenti al bacino *ex Keller* diversi da quelli di cui al comma 1-bis dell'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, inclusi nell'elenco formatosi a seguito di bando pubblico emesso nel 2018 da R.F.I. S.p.a. per il reclutamento di operatori specializzati e non assunti, sono iscritti, a specifica domanda, nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.»

#### Art. 11.

##### *Iniziative delle amministrazioni regionali*

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a promuovere direttamente o attraverso i comuni e gli enti del terzo settore, previo avviso pubblico e dopo avere effettuato i controlli di cui all'art. 93 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, manifestazioni e iniziative nell'ambito delle politiche sociali, della famiglia e delle migrazioni per diffondere la cultura della parità di genere, del rispetto delle differenze, dell'accoglienza e dell'inclusione ai sensi della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni, della genitorialità, delle buone pratiche sull'uso informato dei dispositivi digitali, dell'inclusione, della solidarietà e del volontariato dell'inclusione dei soggetti diversamente abili, dell'antimafia e del rinnovo della memoria. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 2.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con cadenza semestrale, deposita presso la Commissione parlamentare competente una relazione sulle manifestazioni e iniziative finanziate dalla presente disposizione.

2. Per la realizzazione delle Celebrazioni Belliniane, della Coppa degli Assi, della Sicilia Jazz Festival e della Settimana di Musica Sacra, quali iniziative di alto valore turistico-promozionale la cui titolarità è in capo all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa annua di 3.500 migliaia di euro. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, la cui struttura è incardinata all'interno del predetto Assessorato, verifica la congruità della relativa spesa per l'acquisto di beni e servizi (Missione 7, Programma 1). L'Assessorato regionale trasmette alla Commissione parlamentare competente il rendiconto sulle spese stanziate ai sensi del presente comma.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario pari a complessivi 2.000 migliaia di euro a favore dei comuni siciliani, finalizzato all'acquisto di scuolabus da utilizza-

re anche con l'ausilio delle associazioni di volontariato, nel limite massimo di 75 migliaia di euro per ciascun beneficiario (Missione 4, Programma 6). Il contributo è prioritariamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e secondariamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.

4. Al fine di finanziare i corsi per il conseguimento delle patenti di guida di scuolabus da parte dei dipendenti comunali nonché per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6).

#### Art. 12.

##### *Norme in materia di protezione civile*

1. Al fine di garantire la gestione e la manutenzione ordinaria, previste dal Piano di gestione rischio alluvioni (1° e 2° ciclo) di cui alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, della rete meteo di monitoraggio e allertamento nonché gli adempimenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di euro 1.781.154,00 per l'esercizio finanziario 2025, di euro 2.095.891,00 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 2.415.057,00 per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 11, Programma 1, capitolo 100044).

2. Per l'acquisizione di servizi tecnico-specialistici necessari a garantire il funzionamento del Centro Funzionale Decentrato-Idro, istituito presso il Dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 165 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

3. Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata per il triennio 2025-2027 la spesa di 3.000 migliaia di euro annui (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318).

#### Art. 13.

##### *Interventi indifferibili in materia di progetti fognario-depurativi*

1. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, derivanti da ordinanze di protezione civile relative al settore depurativo-fognario per agglomerati soggetti a procedura di infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.997.694,90 per il triennio 2025-2027, ripartita in euro 2.300.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, euro 1.945.385,92 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 1.752.308,98 per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 9, Programma 4).

2. Al fine di sostenere la riqualificazione e il completamento di impianti di depurazione e la realizzazione delle opere connesse da parte dei comuni e dei consorzi di comuni, con priorità per quelli con progetti esecutivi o volti



a superare una procedura di infrazione, è istituito presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti un fondo con dotazione, per l'esercizio finanziario 2025, pari a 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).

3. Per la copertura delle spese relative al completamento di una porzione di rete fognaria da realizzare nell'Isola di Vulcano ai fini del collegamento al nuovo depuratore, necessario per mettere in esercizio e collaudare le opere dell'intervento, realizzato dalla Regione, «Superamento della situazione di criticità dei Centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto definitivo delle opere del II stralcio - Sezioni B, C, D», è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 732 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4).

4. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 1.165 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2) in favore dell'ATI idrico di Caltanissetta.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 3 e 4 sono finanziati mediante utilizzo di quota parte corrispondente ai «Vincoli formalmente attribuiti dall'ente» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo di entrata 4749 - capitolo spesa 642050.

#### Art. 14.

##### *Modifiche di autorizzazioni di spesa*

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni, rideterminata dall'art. 16 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, è quantificata a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 e fino all'esercizio finanziario 2038 in 179.000 migliaia di euro annui (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 della legge regionale n. 1/2024 è rideterminata per l'esercizio finanziario 2025 in 1.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 142616).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2024 è rideterminata per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 in 200 migliaia di euro per ciascun anno (Missione 5, Programma 2, capitolo 377926).

4. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è corrisposto un contributo di 50 migliaia di euro al Centro Paolo e Rita Borsellino con sede a Palermo per le finalità istituzionali (Missione 5, Programma 2, capitolo 377927).

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2024 è rideterminata per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 in 250 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 155373).

#### Art. 15.

##### *Disposizioni per il settore della forestazione*

1. All'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 la parola «pesanti» è soppressa;
- b) il comma 5 è abrogato.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2024 e successive modificazioni per le finalità del comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 della medesima legge a carico dei fondi ordinari della Regione e per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, in particolare per il noleggio di mezzi aerei, sono rideterminate complessivamente per l'esercizio finanziario 2025 in euro 271.300.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 in euro 285.866.400,00.

3. La spesa di cui al comma 2 è iscritta nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni per gli importi come di seguito indicati:

a) Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale:

1) esercizio finanziario 2025 la spesa di 91.100 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di 74.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale;

2) esercizi finanziari 2026 e 2027 per ciascun anno la spesa di euro 101.069.400,00 per interventi di parte corrente e di euro 74.000.000,00 per interventi in conto capitale;

b) Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana:

1) esercizio finanziario 2025 la spesa di 105.200 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di 1.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale;

2) esercizi finanziari 2026 e 2027 per ciascun anno la spesa di 109.797 migliaia di euro per interventi di parte corrente e 1.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale.

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono iscritte negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale:

1) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 23.900 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa annua di 33.200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 155382);

2) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 10.500.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 11.169.400,00 (Missione 16, Programma 1, capitolo 155802);

3) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 56.700 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 01);

4) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 74.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 02);

b) Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana:

1) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 6.903.570,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 11.200.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514);



2) per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 5.000.000,00 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 la spesa di euro 5.300.570,00 (Missione 9, Programma 5, ex cap. 151001 - art. 2);

3) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 10.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574);

4) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa annua di euro 82.796.430,00 (Missione 20, Programma 3, titolo 01);

5) per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, titolo 02).

5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta delle amministrazioni interessate, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui al comma 4, Missione 20, Programma 3, a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime.

#### Art. 16.

##### *Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia*

1. Per l'esercizio finanziario 2025 il contributo annuale di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 10, dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni, per l'importo di 7.000 migliaia di euro, è finanziato mediante l'utilizzo di quota parte delle somme corrispondenti ai «Vincoli formalmente attribuiti dall'ente» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo entrata 1607 - capitoli spesa 443308 - 613954 - 242572 - 642068 - 642084 - 684166 (capitolo 0007 - Avanzo di amministrazione).

2. L'ARPA Sicilia invia con cadenza annuale una relazione sull'attività svolta all'Assemblea regionale siciliana da assegnare a fini conoscitivi alla competente commissione.

#### Art. 17.

##### *Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino «ex PIP Emergenza Palermo»*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni e di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni, sono trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia, di seguito SAS S.c.p.a., per l'esercizio finanziario 2027, le necessarie somme valutate nel limite massimo di 41.200 migliaia di euro.

2. Nelle more della definizione dei processi di assunzione di cui al comma 1 è iscritta nel bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 2027, la somma di 15.200 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112).

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2027, limitatamente all'importo massimo di 26.000 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui al

comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 è rideterminata in 26.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 ed è autorizzata per l'esercizio finanziario 2027 la spesa di 26.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

5. Al fine di garantire l'utilizzo del personale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 8/2023 e successive modificazioni e di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2024 e successive modificazioni, è autorizzato l'ingresso degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni nella compagine sociale di SAS S.c.p.a. mediante cessione delle azioni possedute dalla Regione.

6. Ciascuno degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni è autorizzato all'acquisto delle azioni di cui al comma 5 al valore nominale delle stesse, nella percentuale dello 0,78 per cento, pari a n. 400 azioni ordinarie del capitale sociale di SAS S.c.p.a.

7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 rimangono a carico degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, attualmente utilizzati dai dipartimenti regionali, alla data di conclusione delle procedure di cui al citato art. 25 restano assegnati ai medesimi dipartimenti.

#### Art. 18.

##### *Contributo per l'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili*

1. La Regione eroga alle federazioni sportive (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, un contributo di 250 migliaia di euro per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse della Missione 6, Programma 1, capitolo 473760.

#### Art. 19.

##### *Modifica e abrogazione di norme*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite con le parole «al 31 dicembre 2025».

2. All'art. 11 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis: Le deliberazioni del Consiglio di cui alla lettera c) dell'art. 9 sono sottoposte al controllo, anche di merito, del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.»

3. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2000, e successive modificazioni, dopo le parole «di cui alle lettere» è soppressa la lettera «c».



4. Al comma 9 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, e successive modificazioni, le parole «Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana» sono sostituite dalle parole «dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana».

5. I termini di ammissibilità della spesa degli interventi finanziati con la legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni sono prorogati al 30 giugno 2025.

#### Art. 20.

##### *Fondi speciali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nelle misure indicate nella tabella «A».

2. Ai sensi delle lettere *b)*, *c)* e *d)* del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 è determinata per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.

#### Art. 21.

##### *Effetti della manovra e copertura finanziaria*

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

#### Art. 22.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 gennaio 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale  
per l'economia*  
DAGNINO

(*Omissis*)

25R00045

## RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

#### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica della legge 9 gennaio 2025, n. 1 della Regione Siciliana recante «Legge di stabilità regionale 2025-2027. Avviso tecnico di errore materiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 15 gennaio 2025, Parte Prima».** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 7 marzo 2025, Parte Prima).

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 3 del 15 gennaio 2025, deve intendersi apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, comma 2, le parole «dopo l'articolo 33» sono sostituite dalle parole «dopo l'articolo 33 *bis*» e le parole «Art. 33 *bis*.» sono sostituite dalle parole «Art. 33 *ter*.».


*D'ordine del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana*  
Il vice segretario generale: PECORARO

25R00153


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-045) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	<b>438,00</b>
		- semestrale €	<b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	<b>68,00</b>
		- semestrale €	<b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	<b>168,00</b>
		- semestrale €	<b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	<b>65,00</b>
		- semestrale €	<b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	<b>167,00</b>
		- semestrale €	<b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	<b>819,00</b>
		- semestrale €	<b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	<b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	<b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	<b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	<b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	<b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 1 1 1 5 \*

€ 3,00

